

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I.C. Via Padre Semeria"

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Scuolaliberatutti".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Roma Via Ostiense n. 263/C.

Finalità

Art. 3) L'Associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. L'Associazione afferma i principi della democrazia, della legalità e della partecipazione di ognuno come modello di prassi e di gestione delle sue attività, nonché la cooperazione come valore costitutivo attraverso il quale raggiungere mete e obiettivi. Il rapporto fra i membri dell'Associazione è orientato da questi principi.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione si propone di favorire iniziative ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili sia ai ragazzi in età scolare che agli adulti. L'Associazione ha come ulteriore obiettivo quello di coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione della scuola, in orario scolastico ed extrascolastico.

Nello specifico:

- supportare le attività programmate nel PTOF;
- riqualificare gli spazi scolastici che potranno essere utilizzati per molteplici attività;
- collaborare nella piccola manutenzione della scuola per consentire un migliore utilizzo delle strutture e una maggiore sicurezza;
- promuovere iniziative e progetti per una scuola inclusiva ed aperta;
- favorire l'apertura della scuola al territorio con iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo;
- promuovere momenti di svago e socializzazione;
- favorire il rispetto per l'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali;

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso:

- partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti volti a migliorare l'offerta formativa.

- Partecipazione a tutti i bandi e/o richieste di finanziamento o contributi, erogati a qualsiasi titolo da qualsiasi organismo pubblico Nazionale (Stato, Regione, Comune, Area Metropolitana, Enti vari, Municipi) o Comunitario. Potrà, inoltre, espletate le formalità richieste, partecipare alle norme che prevedono la destinazione di una percentuale sul reddito delle persone fisiche, in dichiarazione dei redditi;
- coinvolgimento dei genitori nei momenti di preparazione e realizzazione di feste e manifestazioni organizzate dalla scuola;
- cooperazione nella realizzazione dei progetti integrativi: educazione alla salute, orientamento, educazione ambientale, musicale, sportiva.
- promozione di iniziative e attività culturali in collaborazione con altre scuole pubbliche e associazioni che abbiano obiettivi comuni.
- supporto ad attività di formazione riguardo ad aspetti educativi, psicologici e della comunicazione;
- organizzazione di spazi dedicati alle attività per ragazzi da ubicarsi negli spazi interni ed esterni della scuola;
- organizzazione di attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi negli spazi interni ed esterni della scuola;
- la messa a disposizione delle proprie competenze specifiche e della propria opera di volontariato per effettuare interventi migliorativi dei locali della scuola e nei relativi spazi aperti.
- la promozione e pubblicizzazione di iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della scuola, e con la comunità del territorio e della città.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione gli alunni, gli ex alunni, i genitori degli alunni e degli ex alunni, i docenti e gli ex docenti, il personale ATA e l'ex personale ATA dell'"I.C. Via Padre Semeria" e tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione come indicate nell'art. 4 e che partecipino attivamente e regolarmente alla progettazione e alla realizzazione della Associazione. Ogni socio ha diritto a partecipare al processo decisionale ed ha quindi diritto di voto in Assemblea. Gli alunni ed ex alunni, anche minorenni, hanno possibilità di partecipare alla vita associativa ma non godono di elettorato attivo e passivo sino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 7) Per diventare socio è necessario presentare domanda scritta su apposito modulo predisposto nella quale occorrerà accettare le norme del

presente Statuto, dichiarare il proprio impegno a partecipare alle attività dell'Associazione e a pagare la quota associativa annuale. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo, solo se maggiorenni, il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organismi dell'Associazione;

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, dell'eventuale regolamento interno, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, mancato rinnovo della quota annuale.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Presidente comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento e contro il rifiuto di ammissione, è ammesso ricorso, agli organi previsti dalle leggi nazionali, entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Altre procedure sono demandate all'articolazione di un eventuale regolamento interno.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né a quote del fondo.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli Organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Comitato dei docenti.

Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci. All'apertura di ogni seduta nomina un presidente e un segretario che

dovranno redigere e firmare il verbale. Può essere, altresì, convocata in via ordinaria o straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail ai soci e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ad ogni socio potrà essere conferita al massimo una sola delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano e le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice nel caso di assemblea ordinaria e a maggioranza qualificata di due terzi nel caso di assemblea straordinaria. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

nominare un comitato composto da tre soci che avrà il compito di ricevere le domande di iscrizione, aggiornare il libro soci e decidere sulla ammissione dei soci insieme al Presidente.

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- deliberare in merito alle decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere.
- approvare la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- approvare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- deliberare su ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) Il consiglio direttivo è composto da nove componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci in regola e dura in carica due anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Possono essere cooptati in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari fino ad 1/3 dei componenti eletti in Assemblea e in aumento fino ad 1/3 dei componenti eletti in Assemblea.

Art. 19) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte l'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- deliberare in merito alle decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- nominare gruppi di lavoro tematici, anche temporanei, per assicurare una sempre maggiore partecipazione e garantire il miglior raggiungimento dei fini statutari. I rappresentanti dei gruppi possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;

- stabilire gli importi delle quote annuali.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

L'assenza dalle riunioni del Consiglio Direttivo superiori al 50% delle convocazioni, nell'arco dell'anno solare, comporta la decadenza automatica.

Il Presidente

Art.20) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Egli può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Egli vigila sull'esecuzione delle delibere e sulla ammissione e sulla espulsione dei soci.

Al Presidente spetta il potere di aprire conti in banca, sottoscrivere il relativo contratto, depositare la firma e operare per conto dell'Associazione.

Il Vicepresidente

Art. 21) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni.

Segretario

Art. 22) Il Segretario viene designato dal Presidente nel corso delle Assemblee e ha il compito di redigere i verbali delle riunioni.

Tesoriere

Art. 23) Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carico due anni. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e registrando le entrate e le uscite. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'Assemblea. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Il Comitato Docenti

Art. 24) Il Comitato Docenti è composto da due insegnanti nominati dal Collegio Docenti dell'"I.C. di Via Padre Semeria". Al momento della nomina gli insegnanti devono possedere la qualifica di socio. Il Comitato ha potere consultivo e di indirizzo per le attività

dell'Associazione e di raccordo con il PTOF. Il Comitato dura in carica due anni.

Art.25) Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Comitato dei Docenti, Segretario e Tesoriere sono rivestite a titolo essenzialmente gratuito.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- beni, immobili e mobili;
- prestiti infruttiferi;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 27) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 28) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione in qualunque forma per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scioglimento

Art. 29) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 30) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto, votato nell'Assemblea costitutiva del XXX e registrato presso l'Ufficio del Registro in data XXX è stata modificato nell'Assemblea Straordinaria del XX/XX/XX con il voto favorevole di XX soci, contrario di XX soci e astenuto di XX soci.